

# Cliente fallito: quando detrarre l'Iva

La valutazione dei crediti non ancora incassati a fine anno porta alla verifica dell'eventualità che il cliente sia stato **assoggettato a procedure concorsuali**, con la necessità di imputare a perdita l'imponibile e **la possibilità di recuperare l'Iva** mediante emissione di una nota di credito, ai sensi dell'articolo 19 Dpr 633/1972.

I termini di emissione della nota di credito sono variati a seguito delle modifiche apportate dal Decreto sostegni-*bis* (articolo 18 Dl. 73/2021) convertito con modifiche dalla L. 106/2021) con riferimento alle procedure concorsuali **avviate dal 26 maggio 2021**.

Pertanto, qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, la variazione Iva conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, commi 3 bis e 10 bis, Dpr 633/72, a **partire dalla data di apertura della procedura concorsuale** (senza quindi attenderne l'esito infruttuoso), ossia dalla data:

- della **sentenza dichiarativa del fallimento**;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Tale diritto è esercitabile dalla data del **decreto che omologa un accordo di ristrutturazione** dei debiti di cui all'articolo 182 bis L.F., ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.

L'emissione della nota di variazione in diminuzione e,

conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, **non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo** del credito corrispondente.

Risulta infatti superata la precedente posizione dell'Agenzia delle entrate (cfr. circolare 77/E/2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni 155/E/2002, 89/E/2002 e 195/E/2008) in base alle **indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.**

Dal momento in cui nasce il diritto alla detrazione dell'imposta, l'articolo 19, comma 1, secondo periodo Dpr 633/72 precisa che tale diritto è esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi se la nota di credito è emessa tempestivamente (cioè entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) **l'Iva a credito confluirà nella relativa liquidazione periodica**, o al più tardi nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Rileva in altre parole, ai fini della detrazione, anche il **momento di emissione della nota di variazione**, che rappresenta il **presupposto formale necessario** per l'esercizio concreto del diritto.

Esemplificando, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione **si verifica nel periodo d'imposta 2021**, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021, vale a dire **entro il 30 aprile 2022** (circolare 20/E/2021).

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile **2022**, la detrazione può essere operata nell'ambito

della **liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa**, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato, **non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore** ai sensi dell'articolo 8, comma 6bis, Dpr 322/1998 per recuperare l'imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).

L'emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, **una facoltà cui il contribuente può rinunciare**. Va detto, infine, che l'emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa.

Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell'Iva (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l'obbligo di iscrivere l'imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell'imposta versata in misura superiore ma **non anche il riversamento da parte di chi l'ha detratta**.

Tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia **decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo**.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il **TD08 nota di credito semplificata**, secondo la "*guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro*" dell'Agenzia delle entrate versione 1.5 del 7 luglio 2021 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.

I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della

fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i **Dati Generali** nel blocco **2.1.2 – Dati fattura rettificata**.

(MF/ms)